

Regolamento d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Appendice:

"disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi imposti dal decreto trasparenza"

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, appendice del più ampio Regolamento d'Organizzazione approvato dalla giunta comunale con deliberazione numero 33 del 25/07/2008, dal quale è parte integrante e sostanziale, disciplina il procedimento sanzionatorio per l'omessa comunicazione e/o pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 (d'ora in poi "decreto trasparenza"), secondo la deliberazione della CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi solo "CIVIT") del 31 luglio 2013 numero 66.

Articolo 2 - Sistema sanzionatorio

1. Il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 47 del decreto trasparenza si attiva:

- a. (questa ipotesi non si applica ai comuni < 15m abitanti) per mancata o incompleta comunicazione, da parte del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, delle informazioni e dei dati relativi alla loro situazione patrimoniale al momento dell'assunzione in carica, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica stessa;
- b. per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22 comma 2 del decreto trasparenza;
- c. per omessa comunicazione al comune, da parte degli amministratori societari, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero delle indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.

Articolo 3 - Sanzioni

1. Le violazioni di cui all'articolo 2 danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 10.000 euro per ogni singola violazione rilevata.

2. Le violazioni di cui all'articolo 2, inoltre, sono rilevanti: sotto il profilo disciplinare, ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa per danno all'immagine della PA;

Riportiamo i primi due commi dell'articolo 22 del decreto legislativo 33/2013: "1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti

di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo". ai fini del pagamento delle retribuzioni di risultato o del trattamento accessorio (cd. produttività).

3. Il Responsabile della Trasparenza non risponde dell'omissione se dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Articolo 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della CIVIT, dell'OIV (o del Nucleo di Valutazione o di altro organo analogo), ovvero del Responsabile per la trasparenza.

Articolo 5 - Istruttoria

1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge la fase istruttoria.

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione accerta l'omissione e la contesta senza indugio al destinatario e, comunque, non oltre venti giorni.

3. La contestazione, svolta in forma scritta, è notificata al destinatario nel termine di cui sopra.

Articolo 6 - Contraddittorio

1. Entro quindici giorni dalla notificazione della contestazione, il destinatario ha facoltà di depositare le proprie controdeduzioni in forma scritta.

2. In alternativa alle controdeduzioni scritte, nel medesimo termine, il destinatario può richiedere un contraddittorio con il Responsabile della prevenzione della corruzione, nel quale può farsi assistere da un legale o da un rappresentante sindacale.

3. Durante il contraddittorio, del quale è steso processo verbale, il destinatario può osservare scritte e documenti a dimostrazione che l'omissione è dipesa da cause a lui non ascrivibili.

4. Data e luogo del contraddittorio sono fissati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, e si tiene di norma entro dieci giorni dalla richiesta.

5. Qualora il destinatario non si presenti al contraddittorio, senza un giustificato e documentato motivo, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria.

Articolo 7 - Chiusura dell'istruttoria

1. Ricevute ed esaminate le controdeduzioni, ovvero svolto o andato deserto il contraddittorio, il Responsabile della prevenzione della corruzione chiude l'istruttoria con una breve relazione.

2. Quindi, rimette gli atti all'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari per l'assunzione del provvedimento conclusivo.

2 Norma mutuata dall'articolo 55-bis comma 2 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Articolo 8 - Conclusione del procedimento

1. L'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione di cui all'articolo 3 comma 1 è l'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari.

2. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari provvede sulla base degli atti ricevuti dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari chiude il procedimento comminando la sanzione, ovvero dichiarando il "non luogo a procedere".

4. L'Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari fissa e notifica la sanzione

amministrativa pecuniaria, nel termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti³ e sulla base dei criteri di cui all'articolo che segue.

Articolo 9 - Criteri per l'applicazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, Ufficio responsabile dei procedimenti disciplinari ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche⁴.

Articolo 10 - Pagamento in misura ridotta

1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/1981, è sempre ammesso il pagamento d'una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della misura della sanzione.

Articolo 11 - Entrata in vigore, pubblicità e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata ed aggiornata.

3. Per tutto quanto non previsto si rinvia alla legge 689/1981 come da articolo 47 del decreto trasparenza.

3 Norma mutuata dall'articolo 14 comma 2 della legge 689/1981.

4 Previsione dell'articolo 11 della legge 689/1981. L'applicazione dei criteri fissati dalla legge 689/1981 è stata prevista da CIVIT deliberazione 66/2013 pag. 5.